

**AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**  
**con sunto dei motivi di ricorso**

In ossequio all'ordinanza del Giudice del 12/03/2024 emessa nel procedimento n. 595/2021 R.G. dal Tribunale di Caltanissetta - sezione lavoro- Giudice Dott. Francesco Bongioanni - si provvede a pubblicare il presente avviso di notifica ex art. 151 cpc.

**A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:**

- Tribunale di Caltanissetta- sezione lavoro- Giudice Dott. Francesco Bongioanni
- procedimento n. 595/2021 R.G;
- udienza di discussione **9/07/2024** ore di rito.

**B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:**

- Rossana Maria Rita DI CARLO;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);

**C) sintetica esposizione dei motivi di ricorso:**

ricorso per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, in un ambito ricompreso nella provincia di Caltanissetta, anche in soprannumero- scuola primaria; previo annullamento e/o disapplicazione del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede negli ambiti richiesti; del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali negli ambiti ricompresi nella provincia di Caltanissetta del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità straordinaria a.s. 2016/17 in considerazione della palese violazione delle disposizioni generali vigenti in tema di trasferimenti.

Si rileva l'illegittimità del CCNI e dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità che, di fatto, hanno stravolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo il criterio del punteggio e dei titoli posseduti con quello dell'originaria provenienza del docente, in danno di posizioni giuridiche soggettive tutelate dalla Legge. Si censura l'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3 (ed a discapito dei partecipanti alla fase B.1), che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.

**Trascrizione delle Conclusioni riportate in ricorso:**

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Caltanissetta richiesti in domanda, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012; 2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione negli ambiti richiesti secondo l'ordine delle preferenze espresse in domanda. 3. condannare il Ministero resistente alle spese di giudizio.

**D) Indicazione dei controinteressati:**

tutti gli insegnanti di scuola primaria - tipo di posto comune - partecipanti alla fase B.1 della mobilità 2016/17 per la provincia di Caltanissetta e non assegnatari della mobilità verso detta provincia e tutti gli insegnanti di scuola primaria partecipanti alle fase B.3 della mobilità 2016/17 assegnatari nella provincia di Caltanissetta, che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.

La presente notifica viene effettuata in ossequio all'ordinanza del 12/03/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta -Sez. Lavoro- Giudice Dott. Francesco Bongioanni nel procedimento n. 595/2021 R.G.

Favara, 8 maggio 2024

Avv. Francesca Palumbo